



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

***REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE E LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI***

Approvato con atto del Commissario straordinario n° 28 del 14.4.2004.



INDICE

Pagina

INDICE	- 1 -
CAPO I	1
“DISPOSIZIONI GENERALI”	1
Art.1 - <i>Oggetto del regolamento</i>	1
Art.2 - <i>Ambito di applicazione</i>	1
Art.3 - <i>Classificazione del Comune</i>	1
Art.4 - <i>Approvazione delle tariffe</i>	1
Art.5 - <i>Funzionario responsabile</i>	1
Art.6 - <i>Gestione del servizio</i>	1
Art.7 - <i>Atribuzione del personale addetto</i>	2
CAPO II	3
“IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ ”	3
Art.8 - <i>Presupposta dell'imposta</i>	3
Art.9 - <i>Soggetto passivo</i>	3
Art.10 - <i>Modalità di applicazione dell'imposta</i>	3
Art.11 - <i>Maggiorazioni e riduzioni dell'imposta</i>	3
Art.12 - <i>Pubblicità luminosa o illuminata</i>	4
Art.13 - <i>Dichiarazione di imposta</i>	4
Art.14 - <i>Pagamento dell'imposta</i>	4
Art.15 - <i>Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali</i>	4
Art.16 - <i>Rettifica ed accertamento d'ufficio</i>	4
Art.17 - <i>Contenzioso</i>	5
Art.18 - <i>Rimborsi</i>	5
Art.19 - <i>Procedimento esecutivo</i>	5
CAPO III	6
“DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI”	6
Art.20 - <i>Servizio delle pubbliche affissioni</i>	6
Art.21 - <i>Richiesta del servizio</i>	6
Art.22 - <i>Modalità per le pubbliche affissioni</i>	6
Art.23 - <i>Rimborso dei diritti pagati</i>	6
Art.24 - <i>Contenzioso e procedimento esecutivo</i>	7
CAPO IV	8
“IMPIANTI PER LA PUBBLICITA’ E PER LE AFFISSIONI”	8
Art.25 - <i>Oggetto</i>	8
Art.26 - <i>Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari</i>	8
Art.27 - <i>Piano generale degli impianti</i>	8
Art.28 - <i>Impianti privati per affissioni dirette</i>	8
Art.29 - <i>Autorizzazioni</i>	8
Art.30 - <i>Anticipata rimozione</i>	9
Art.31 - <i>Divieti e limitazioni</i>	9
Art.32 - <i>Pubblicità in violazione di legge e regolamenti</i>	9
Art.33 - <i>Materiale pubblicitario abusivo</i>	9
Art.34 - <i>Spazi privati per le affissioni</i>	10



CAPO V	11
“SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI”	11
Art.35 - <i>Sanzioni tributarie</i>	11
Art.36 - <i>Interessi</i>	11
Art.37 - <i>Sanzioni amministrative</i>	11
CAPO VI.....	12
“DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE”	12
Art.38 - <i>Norma finale di rinvio</i>	12
Art.39 - <i>Entrata in vigore</i>	12
Art.40 - <i>Abrogazione di precedenti disposizioni</i>	12
 ALLEGATO” A”	 PAG.13



CAPO I

“DISPOSIZIONI GENERALI”

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo citato.
2. Agli effetti del presente regolamento per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Carinaro sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune medesimo.

Articolo 3

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto, questo Comune, agli effetti dell'applicazione dell'imposta., appartiene alla "classe V" (comuni fino a 10.000 abitanti), avendo al 31/12/2003 una popolazione residente di n. 6.659 unità.

Articolo 4

Approvazione delle tariffe

1. Ai sensi del comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, il termine per deliberare la tariffa dell'imposta è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio stesso.

Articolo 5

Funzionario responsabile

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

Articolo 6

Gestione del servizio

1. Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 507/93, il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di



cui all'art. 112 – del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del citato D. Lgs. 507/93.

2. Nel caso di affidamento in concessione, il concessionario subentra in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Articolo 7

Attribuzione del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

2. Gli addetti di cui al precedente comma sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni, secondo le modalità stabilite dalla legge.

CAPO II

“IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’”

Articolo 8

Presupposta dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere le domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 9

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto delle pubblicità.

Articolo 10

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuto.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100 %.
7. L'imposta non è dovuta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni, comma 4/bis del D.Lgs 507/93.
8. Ai sensi del comma 1/bis del D.Lgs. 507/93, introdotto dall'art. 10 – comma 1 – lettera c) della Legge 448/2001, l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 11

Maggiorazioni e riduzioni dell'imposta

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 12

Pubblicità luminosa o illuminata

1. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui in caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituite da una fonte di luce, mentre per la pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Articolo 13

Dichiarazione di imposta

1. I soggetti passivi di cui all'art. 9 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

3. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

5. Qualora in vista di disposizioni legislative statali, i termini per l'approvazione del bilancio di previsione vengono differiti, la scadenza del termine di cui al comma precedente è automaticamente differita al trentesimo giorno successivo a tale data.

Articolo 14

Pagamento dell'imposta

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero al concessionario, in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento ad un euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,50, o per eccesso, se superiore.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera € 500,00.

Articolo 15

Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, è dovuto anche il pagamento di un canone di affitto pari a € 180,00 annui, fermo restando l'applicabilità della tassa O.S.A.P.

2. In caso di pubblicità per un periodo inferiore all'anno solare, il canone di cui al comma 1 è dovuto nella misura di € 0,50 al giorno.

Articolo 16

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di gg. 60 entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile, o nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

Articolo 17

Contenzioso

1. In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 80 del D.Lgs 31.12.1992, n. 546, recante nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413 contro gli atti di accertamento e ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate – ex Intendenza di Finanza - ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.
2. Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nel primo caso l'Ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
4. Contro la decisione del Ministro e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395, n. 2 e n. 3, C.P.C. nel termine di gg. 60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.
5. Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg. 60 dalla notifica della decisione stessa.
6. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
7. Decorso il termine di gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.
8. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg, dalla notificazione della decisione del Ministro, Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.

Articolo 18

Rimborsi

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di gg. 90.
2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 19

Procedimento esecutivo

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.01.1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

CAPO III

“DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI”

Articolo 20

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Carinaro costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 6.
2. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, la modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli articoli da 18 a 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, integrati dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e dagli articoli del presente capo.
3. Si considerano esenti a norma dell'art. 21 lett. a), del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 anche i manifesti che, pur richiamando anche altri soggetti, riguardano le attività istituzionali del Comune quando il costo degli stessi sia sostenuto direttamente dal Comune medesimo.
4. In caso di pagamento del diritto mediante versamento in conto corrente postale la contestualità di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale.

Articolo 21

Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare all'ufficio preposto, in tempo utile, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affissi, precisandone il formato, e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

Articolo 22

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni accompagnate dal versamento dei relativi diritti.
2. Presso l'ufficio pubbliche affissioni è tenuto anche con sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate in ordine cronologico, le commissioni pervenute.
3. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
4. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Responsabile del Servizio non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione.
5. La mancata presentazione del reclamo al servizio anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa circa le modalità stessa.

Articolo 23

Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 22 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento s'intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.



Articolo 24

Contenzioso e procedimento esecutivo

1. Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli art. 16 e 18 del presente regolamento.

CAPO IV

“IMPIANTI PER LA PUBBLICITA’ E PER LE AFFISSIONI”

Articolo 25

Oggetto

1. Il presente capo disciplina nell'ambito del territorio comunale le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari e dell'ottenimento della relativa autorizzazione comunale con le relative condizioni.

Articolo 26

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada") ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità, ad eccezione delle insegne.
2. A norma dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs 15.11.1993, n. 507 il Comune di Carinaro è obbligato a installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di mq. 12 per mille abitanti e quindi per un totale complessivo di mq. 84, rilevato che la popolazione residente al 31 dicembre del 2003 ammonta complessivamente a n. 6.659 unità.

Articolo 27

Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari é approvato dalla Giunta Comunale entro un anno dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti.
2. Il piano deve prevedere la tipologia, la quantità e la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica della circolazione e del traffico.
3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 28

Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente articolo, nonché della distribuzione risultante dal piano, la Giunta Comunale può concedere a soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da una convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come ad esempio: spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoca della concessione e simili.

Articolo 29

Autorizzazioni

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi impianti o d'insegne, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con la forma, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento di apposizione della pubblicità previsto dal nuovo Codice della strada - D. L. 30/04/92 n. 285.
2. Per tutte le altre forme pubblicità diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicità sonora, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati, pubblicità in forma ambulante, ecc), salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà

di volta in volta data dal Settore Tributi, sentito per la pubblicità sonora il parere del Comando della Polizia Municipale, il quale indicherà, specialmente per quella effettuata con veicoli in genere o anche in forma ambulante, il percorso e le ore di relativa esecuzione.

3. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
4. Le autorizzazioni sono, comunque, rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
5. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a sollevare o tenere indenne il Comune in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Articolo 30

Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

Articolo 31

Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora di cui all'art. 15 co.5 del D.Lgs.507/1993 è vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili mentre potrà avvenire nelle restanti parti del territorio comunale dalle ore 10 alle ore 19.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario è subordinata al rispetto del Regolamento di Polizia Municipale.
3. La pubblicità a mezzo di aereomobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, oltre che autorizzata, dovrà anche essere specificamente disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 32

Pubblicità in violazione di legge e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni, o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con provvedimento del Responsabile, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 31 del presente Regolamento.

Articolo 33

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma,



contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono, altresì, considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva possa continuare per il periodo residuale, purché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Articolo 34

Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso anche tacito da parte dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari d'ogni genere, ivi comprese le recinzioni dei cantieri edili, posti sul suolo pubblico, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini della applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.
3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso, indennità o riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate a favore dei proprietari.

CAPO V

“SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI”

Articolo 35

Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art. 13 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.
2. Per l'omesso o tardivo Pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 36

Interessi

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Articolo 37

Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità.
2. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono Sanzioni Amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
3. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica sanzione da **€ 103,20** a **€ 1.032,91** con notificazione agli interessati, entro giorni 150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
4. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale.
5. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
6. Il Comune o il concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle Sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente Regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
7. I mezzi pubblicitari abusivi esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.
8. Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
9. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica Comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.



CAPO VI

“DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE”

Articolo 38

Norma finale di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Articolo 39

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi del T.U. n.267/2000, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il 1.1.2004.

Articolo 40

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare.

**ALLEGATO “A”***Imposta comunale sulla pubblicità*

Tipo di pubblicità	Aliquota base	Aliquota 50%	Aliquota 2003
Pubblicità ordinaria	€ 11,36	€ 5,68	€ 17,04/mq
Pubblicità per conto proprio all'interno o esterno di veicoli	€ 11,36	€ 5,68	€ 17,04/mq
Pubblicità con autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg	€ 74,37	€ 37,18	€ 111,55/anno
Pubblicità con autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg	€ 49,58	€ 24,79	€ 74,37/anno
Pubblicità con autoveicoli con portata diversa dai precedenti	€ 24,79	€ 12,39	€ 37,18/anno
Pubblicità per conto altrui con pannelli luminosi o altre analoghe strutture	€ 33,05	€ 16,53	€ 49,58/mq
Pubblicità per conto proprio con pannelli luminosi o altre analoghe strutture	€ 16,53	€ 8,26	€ 24,79/mq
Pubblicità effettuata con aeromobili, scritte, striscioni, ecc.	€ 49,58	€ 24,79	€ 74,37/giorno
Pubblicità a mezzo di volantinaggio	€ 2,07	€ 1,03	€ 3,10/persona
Pubblicità con apparecchi amplificatori	€ 6,20	€ 3,10	€ 9,30/giorno

Misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensioni fino a 70 x 100 cm

Per i primi 10 giorni	€ 1,55
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione ...	€ 0,46